



# **Tutela Legale**

## **Indicazioni Operative**



### 1. Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, **sino al massimale di € 25.000,00.= per ogni sinistro**, qualunque sia il numero delle persone assicurate, in luogo dell'Assicurato, l'onere relativo alle spese per assistenza giudiziale – ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede ed Autorità – nonché extragiudiziale, peritale ed investigativa per la tutela dei suoi interessi in conseguenza di fatti ed atti involontariamente commessi dai suoi Amministratori e Dipendenti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti di ufficio.

L'assicurazione viene, inoltre, prestata a favore degli Amministratori e dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di tali fatti e atti, in procedimenti civili o penali, purché non esista conflitto di interessi con l'Assicurato.

La copertura assicurativa vale anche per le vertenze che abbiano ad oggetto violazioni o inadempimenti di norme di diritto amministrativo per danni materiali a persone o a cose arrecati a privati cittadini, nonché qualora l'Assicurato debba sostenere controversie derivanti dalla circolazione di veicoli a motore di cui il Contraente – assicurato risulti intestatario dalla relativa Carta di Circolazione rilasciata dalle competenti autorità, guidati da personale dallo stesso autorizzata alla guida e sempreché il numero dei veicoli risulti dagli elementi considerati per la determinazione del premio.

L'assicurazione opera, altresì, per le controversie relative a danni subiti dall'Assicurato o dai suoi Amministratori e Dipendenti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti.

#### **La garanzia è, altresì, operante:**

- per ogni grado e stato di giudizio, qualora l'Assicurato, imputato per fatto doloso, sia assolto con sentenza passata in giudicato oppure il reato sia derubricato da doloso a colposo. Resta escluso qualsiasi altro caso di estinzione del reato o della pena nonché il patteggiamento;
- per ogni stato e grado di giudizio, ai sinistri per fatti colposi di competenza del giudice amministrativo
- per opposizioni e/o impugnazioni avverso il provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze all'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, limitatamente ai delitti di cui all'art. 25-septies, omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), al D.Lgs. n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e al D.Lgs. n. 196/2003 (Protezione dei dati personali), con esclusione dei procedimenti dinanzi al Garante;
- per i mezzi/natanti di proprietà del Contraente come risultante dai libretti di circolazione/attestati di proprietà/registro natanti e similari.

### 2. Esclusioni

L'Assicurazione non è operante per le vertenze che possano insorgere tra persone a favore delle quali la garanzia sia prestata, nonché per le controversie aventi ad oggetto:

- a) materia contrattuale e recupero crediti;
- b) violazioni di norme di diritto civile, penale o amministrativo derivanti da fatto doloso degli Amministratori e Dipendenti;
- c) violazioni di norme di diritto tributario e fiscale;
- d) fatti prodottisi in occasione di tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o risse da chiunque provocate.

Inoltre, in relazione alle controversie da circolazione, l'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, e se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto all'obbligo di assicurazione ai sensi della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e s.m.i.



### **3. La gestione del sinistro, libera scelta del legale, del consulente e del perito**

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

Qualora non sia stato possibile pervenire alla definizione della vertenza, l'Assicurato potrà indicare alla Società, per la ulteriore tutela dei suoi interessi, il nominativo del legale di fiducia. L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente e del perito.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del consulente e del perito nonché del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale.

Presentata alla Società la denuncia del sinistro, l'Assicurato non potrà dare corso ad azioni né raggiungere accordi od addivenire alla definizione di vertenze senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese, competenze ed onorari sostenuti dalla Società.